



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**

**Organismo di studio Area Giudiziale
Sezione sovraindebitamento e altre funzioni giudiziali**

Il gruppo di studio organizza per il giorno

Venerdì 24 maggio 2024, orario 14:00 – 18:00

presso Hotel Villa Cappugi via di Collegigliato n. 45 - Pistoia

un incontro formativo sul seguente tema

**L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
TRA SEQUESTRO E CONFISCA**

4^a Giornata

PROGRAMMA

Moderatore: **Dott. Leonardo Castoldi** - *Dottore Commercialista in Prato*

Coordinatore: **Dott. Franco Marmora** - *Dottore Commercialista in Pistoia*

13.30 - Registrazione dei partecipanti

14.00 - Apertura dei lavori e saluti istituzionali

14.15 – Amministrazione giudiziaria di beni e aziende in sequestro e confisca: presupposti, durata, rapporti con altre procedure penali e concorsuali (artt. 20, 24, 25, 30, 63, 64 e 65 CA)

Relatore: Dott. Alessio Innocenti – Giudice Delegato Sez. MP Tribunale di Firenze

16.00 – Pausa caffè

16.15 - Rapporti tra AG e GD: colloqui preliminari, condivisione strategia, ufficio di coadiuzione, spese e compenso (art. 35 – 41, 51-62 CA)

Relatrice: Dott.ssa Silvia Cipriani - Presidente Sez. MP Tribunale di Firenze

17.30 - Domande e risposte

La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.fpcu.it

Evento in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

1. PRESUPPOSTI SEQUESTRO E CONFISCA DI PREVENZIONE

- **il sequestro/confisca di prevenzione come strumento di ablazione di “dei beni di sospetta origine illecita”** (cfr. Corte Cost. 33/2018; Corte Cost. n. 24/2019; Cass., sez. 2, sentenza n. 31549/2019 del 6/6/2019, Simply soc. Coop; Cass., S.U., sentenza n. 27421 del 25/2/2021 dep. 15/7/2021, Crostella);

- **la pericolosità sociale del proposto come presupposto indefettibile della pericolosità della *res* da confiscare** (Corte Cost. 24/2019 e Cass. S.U. Spinelli n. 4880/2015);

- **la pericolosità della *res* e la morte del proposto** (artt. 18/3-4 e 25/2 CAM);

- **la perimetrazione temporale come limite di sequestrabilità/confiscabilità dei beni illecitamente accumulati (soprattutto per sproporzione)** (Cass. S.U. Spinelli n. 4880/2015 Cass., Sez. I, sentenza n. 1623 del 29/10/2019 dep. 16/01/2020, non mass. “precisa individuazione del periodo di pericolosità (sulla base degli indicatori emersi in fase cognitiva) [...] segna il limite (tendenziale) anche della possibile ablazione patrimoniale”, atteso che in definitiva “l’aspetto temporale si erge a presupposto di delimitazione stessa della confiscabilità (che deve accompagnarsi alla condizione di pericolosità riscontrata in fase constatativa), in modo alquanto stringente”);

- **la riconducibilità diretta/indiretta del bene alla disponibilità del proposto – i rapporti di familiarità e convivenza** (art. 19/3 CAM) **e intestazione fittizia** (art. 26 CAM) – **il rapporto di leasing** (art. 1, comma 136, l. 124/2017);

- **la prova liberatoria in favore del proposto in ordine alla “legittima provenienza” del bene - l’impossibilità di allegazioni generiche e provare la legittima provenienza della provvista come frutto di “evasione fiscale”** (art. 24/1 CAM + Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21347 del 10/04/2018 Cc. (dep. 14/05/2018) Rv. 273388 – 01 “In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’acquisto di un immobile mediante l’accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi) + Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33038 del 08/06/2017 Cc. (dep. 06/07/2017) Rv. 271217 – 01 “In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza,

opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare);

- i casi peculiari dell'impresa mafiosa, a partecipazione mafiosa e l'impresa illecita;

[la c.d. "impresa mafiosa" e della "impresa a partecipazione mafiosa" cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10983 del 27/09/2019 - Rv. 278884 – 01 *"In tema di misure di prevenzione, ai fini della determinazione delle attività imprenditoriali confiscabili, occorre distinguere l'impresa mafiosa "originaria", incentrata sulla figura dominante del fondatore, soggetto intraneo all'organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, e quella "di proprietà del mafioso", diretta da un mafioso con identico metodo sia pure attraverso un formale prestanome - attività entrambe per le quali è irrilevante l'eventuale origine formalmente "pulita" dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggi di tipo illecito - da quella "a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresenta anche i propri interessi e per la cui confisca è, invece, necessario accertare se (e da quale momento) il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello stesso, si sia realizzata solo un'immissione di capitali illeciti"; in senso parzialmente difforme si veda: Cass., Sez. 6, Sentenza n. 7072 del 14/07/2021 - Rv. 283462 – 01 *"In tema di confisca di prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci" (in motivazione, la Corte ha precisato che non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima)];**

[la categoria della c.d. "impresa illecita" è stata inquadrata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *"In tema di misure di prevenzione, deve ritenersi illecita anche l'impresa in cui l'attività di tale natura risulti, per valore, nettamente prevalente su quella lecita, con la conseguenza che il complesso aziendale è suscettibile di ablazione nella totalità dei beni che lo compongono, in quanto interamente contaminato"* [così, la massima di Cass., Sez. 6, Sentenza n. 11666 del 13/02/2019 - Rv. 275292 – 01, nella cui parte motiva (pp. 13-14) richiama il precedente costituito da Cass., Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti e altro: *"...Quanto al tema concernente la cd. impresa illecita, quale bene unitario all'interno del quale non può distinguersi tra componenti di origine lecita e componenti di origine illecita, esaminato alla luce di una significativa elaborazione giurisprudenziale, è stato condivisibilmente affermato che, in tanto un'impresa, e, meglio, un complesso aziendale possono dirsi interamente "contaminati" e, come tali, suscettibili di ablazione nella totalità dei beni che la compongono, in quanto l'attività illecita sia preponderante, per valore, rispetto a quella lecita. Del resto, a voler accedere alla impostazione dell'unitarietà del bene, lo stesso può dirsi frutto di attività illecita solo se quest'ultima sia nettamente prevalente, altrimenti dovrebbe dirsi, nell'ipotesi contraria, che il bene è inscindibilmente frutto di attività lecita pur*

in presenza di apporti illeciti rilevanti, ma di minor significato rispetto a quelli leciti. Ancora, che l'impresa non costituisca un bene da valutare necessariamente in termini inscindibili è dimostrato proprio dalla possibilità di suddividerne il capitale in quote (o, eventualmente, di azioni) attribuibili a titolari diversi [...] Ne deriva, allora, che, nei limiti del giuridicamente ed economicamente possibile, anche con riferimento ad un'azienda è necessario distinguere tra apporti leciti ed apporti illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore (e di patrimonio) riferibili ai secondi; la confisca totale dei beni o delle quote, poi, potrà essere disposta solo nel caso di assoluta, o comunque nettissima, preponderanza delle risorse di natura illecita...”];

2. TIPOLOGIE DI SEQUESTRO E CONFISCA

A) sequestro/confisca del frutto e reimpiego delle attività illecite (artt. 20-24 CAM); natura preventiva con applicazione retroattiva della legge sfavorevole (art. 200 c.p.; Corte Cost. 24/2019 e Cass. S.U. Spinelli n. 4880/2015);

B) sequestro/confisca per sproporzione (artt. 20-24 CAM); sproporzione come indice rilevatore di accumulo illecito in periodo di pericolosità sociale - la entità della sproporzione – la sproporzione e gli indici ISTAT - natura preventiva con applicazione retroattiva della legge sfavorevole (art. 200 c.p.; Corte Cost. 24/2019 e Cass. S.U. Spinelli n. 4880/2015);

C) sequestro/confisca per equivalente anche di beni acquistati prima della pericolosità sociale (art. 25 CAM – Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41016 del 11/07/2023 Cc. (dep. 09/10/2023) Rv. 285327 – 01 “In tema di misure di prevenzione reali, nel caso in cui, in costanza di condizione di pericolosità tipica, non sia possibile l'ablazione del denaro illecitamente acquisito (nella specie, corrispettivo di condotte corruttive) o dei beni acquistati con il medesimo denaro, è legittimo il ricorso alla confisca per equivalente preventiva ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dei beni acquisiti anche lecitamente prima della manifestazione della pericolosità” conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 40415 del 27/09/2022 Cc. (dep. 26/10/2022) Rv. 283869 – 01); natura sanzionatoria con divieto di retroattività legge sfavorevole (artt. 25 Cost. + art. 2 c.p.; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11066 del 19/12/2023 Cc. (dep. 15/03/2024) Rv. 285971 – 01 “In tema di misure di prevenzione reali, il divieto di applicazione retroattiva della confisca per equivalente, derivante dalla sua natura sanzionatoria, ne comporta la subordinazione alla vigenza della norma che la legittima al momento del verificarsi dei presupposti applicativi e, quindi, alla sua preesistenza rispetto alla pericolosità sociale e all'acquisto, temporalmente correlato, di beni suscettibili di ablazione diretta, andati dispersi o perduti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la funzione retributiva della misura si dispiega legittimamente nel caso in cui il suo esercizio avvenga in base a una norma vigente allorquando l'interessato ne ha scientemente posto in essere le premesse)”);

3. DURATA DELLA GESTIONE GIUDIZIARIA:

- i termini di 1 anno e sei mesi a pena di inefficacia del sequestro (artt. 7/10 quater, 22/1 e 24/2 CAM) e della confisca (art. 27/6 CAM);

- la proroga di 6 mesi per gestioni ed indagini attinenti “compendi rilevanti” e le cause di sospensione del termine (art. 24/2-27/6 CAM);

- il passaggio della gestione all’ANBSC dopo il decreto di secondo grado (artt. 38/3, 44 e 110/2 lett. d) CAM) – nomina dell’AG come coadiutore dell’ANBSC (art. 38/3 CAM) – il nulla osta del GD per le attività di straordinaria amministrazione (art. 44/2 CAM);

- la definitività della confisca: acquisizione a titolo originario, il ruolo dell’ANBSC e dell’Agenzia del Demanio (art. 45 CAM) e la destinazione dei beni (artt. 47-48 CAM);

4. PRINCIPALI COMPITI DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO NELLA FASE DELLA GESTIONE GIUDIZIARIA IN CASO DI SEQUESTRO DI PREVENZIONE

1) la virtuosa custodia e gestione dell’A.G. dei beni “per conto di chi spetta” sotto la direzione del G.D. (art. 35/5 CAM); in particolare la gestione dei rapporti pendenti (art. 56 CAM) e le scelte gestionali di imprese e società (art. 41 CAM);

2) la segnalazione dei beni da sottoporre a sequestro in estensione (art. 22/2, 35/6, 36/2 CAM);

3) essendo pubblico ufficiale (artt. 35/5 CAM e 357 c.p.) egli ha il potere/dovere di denuncia di fatti costituenti reato, obbligatoriamente nel caso di reati procedibili d’ufficio (artt. 331 c.p.p. e 362 c.p.), da segnalare con nota riservata anche al G.D. che laddove rilevante potrebbe proporre al Collegio di inserire nel fascicolo di merito (che si distingue dal fascicolo della gestione, che è riservato, come si evince dagli artt. 36/1 lett. b e 4, e 41 comma 1 bis CAM), rafforzando profili di pericolosità sociale già emersi, o farne emergere altri, influenzando anche sulla perimetrazione temporale

4) la tutela dei terzi e la verifica dei crediti (artt. 36/1 lett. c), 41/1 ter e 57/1 CAM);

5. LA DIFERENZA DEL RUOLO DELL'A.G. NEL SEQUESTRO DI PREVENZIONE E NELLE MISURE "MITI" O NON ABLATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO:

- l'A.G. nell'amministrazione giudiziaria (art. 34 CAM);
- l'A.G. nel controllo giudiziario "d'ufficio" (art. 34 bis/1 CAM);
- l'A.G. nel controllo giudiziario "volontario" (art. 34 bis/6 CAM);

- sia nell'amministrazione giudiziaria (art. 34/5 CAM) che nel controllo giudiziario (ART. 34bis/2 lett. b CAM) l'A.G. ha una importante funzione di segnalazione e relazione nei confronti del P.M. anche in vista della valutazione e richiesta di misure di prevenzione più gravi, come quella ablativa;

6. I RAPPORTI TRA IL SEQUESTRO E GESTIONE DI PREVENZIONE ED I PROCEDIMENTI PENALI:

Art. 30.

Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali

1. *Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione. (1)*

2. *Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.*

3. *Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in*

corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale. (2)

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.

(1) Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161.

(2) Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161.

- con l'art. 30 CAM il vincolo penale non viene meno, atteso che la disposizione intende regolare solo l'esercizio di poteri gestori sui beni in sequestro, soprattutto in vista di una possibile acquisizione del bene all'erario;

- l'art. 30 CAM ed il suo diverso atteggiarsi in relazione ai diversi vincoli applicabili nei procedimenti penali: non è pianamente applicabile al sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) e al sequestro preventivo/impeditivo (art. 321/1 c.p.p.), ma è piuttosto concepito sequestro preventivo finalizzato alla confisca classica (art. 321/2 c.p.p.-240 c.p.p.), sequestro preventivo confisca allargata o estesa o atipica (artt. 321/2 - 240 bis c.p. – 104 bis disp. att. c.p.p.);

- implica una informazione da parte del Tribunale di prevenzione dell'esistenza della misura di prevenzione e di un costante aggiornamento dello stato dei procedimenti con comunicazione dei sequestri e delle confische intervenuti, soprattutto in caso di loro definitività;

- coordinamento in caso di autorizzazione alla vendita di beni immobili (art. 40/3 CAM) o di beni mobili registrati (Art. 40/5 ter CAM);

- coordinamento per svincolo somme al FUG;

ESTRATTO DAL DISPOSITIVO DI SEQUESTRO/CONFISCA

Visto l'art. 30 dlgs. 159/11,

DISPONE

la trasmissione a cura della cancelleria del provvedimento al Tribunale di _____ (proc. n. _____ R.G.N.R. - n. _____ R.G. G.I.P.) -e per il tramite di tale Autorità Giudiziaria la trasmissione ad ogni altra eventuale Autorità investita dell'amministrazione e/o della giurisdizione sui beni colpiti da misura di prevenzione- per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 dlgs. 159/11;

INVITA

sin d'ora l'Autorità Giudiziaria penale investita dell'amministrazione e/o della giurisdizione sui beni colpiti da misura di prevenzione a curare

- la pronta trasmissione di copia degli atti di gestione sin qui eventualmente compiuti, comprensivi delle autorizzazioni rilasciate dal Giudice;
 - un costante aggiornamento del Tribunale di prevenzione circa la eventuale restituzione/dissequestro dei beni ovvero circa l'applicazione della confisca in sede penale ed in ipotesi la sua intervenuta definitività;
-

ESTRATTO DAL DISPOSITIVO DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

P.Q.M.

Visto l'art. 40, comma 5 ter, d.lgs. 159/11,

AUTORIZZA la destinazione alla vendita dei beni mobili registrati indicati in premessa, _____ da effettuarsi tramite ISVEG di Firenze, così come specificato in istanza, con modalità tali da assicurare competitività e trasparenza,

_____ nel rispetto delle modalità di seguito specificate: _____

_____ previa stima del valore a cura di un esperto, da individuarsi dall'A.G. come specificato in parte motiva;

autorizzazione subordinata al previo rilascio da parte della diversa autorità giudiziaria procedente in sede penale del nulla osta alla vendita e delle connesse autorizzazioni concernenti la cancellazione dai pubblici registri delle iscrizioni e trascrizioni relative al sequestro penale ed il trasferimento del vincolo penale, concorrente con quello di prevenzione, sulla somma ottenuta dalla cessione;

Visti gli artt. artt. 20, comma 3, 21, comma 1, dlgs. 159/11 e 104 disp att. c.p.p.,

DISPONE sin d'ora il trasferimento sul corrispettivo che sarà versato a titolo di prezzo del vincolo già apposto sul bene venduto;

ORDINA al competente Conservatore del Registro e ad ogni altra Autorità preposta alla tenuta di pubblici registri di procedere alle conseguenti cancellazioni, iscrizioni, trascrizioni o annotazioni del presente decreto, con esonero da ogni responsabilità;

DISPONE il versamento del corrispettivo _____ sui conti della società _____ sul conto nella disponibilità della procedura _____;

DELEGA la P.G. operante per le attività connesse al trasferimento del vincolo, nei tempi e modalità suindicate;

Visto l'art. 30 dlgs. 159/11,

DISPONE la trasmissione del presente provvedimento alla _____ Procura della Repubblica di xxxxx e al Tribunale di xxxxxx e per il tramite di tale Autorità Giudiziaria ogni altra eventuale autorità attualmente investita della giurisdizione sui beni in oggetto trattandosi di beni che risultano essere sottoposti a vincolo _____ con decreto di sequestro dell'_____ procedenti nell'ambito del proc. _____ r.g.n.r. Procura xxx- n. _____ GIP xxx - ai fini del:

- rilascio di un "nulla osta alla vendita del bene con autorizzazione al compimento delle connesse attività esecutive concernenti la cancellazione dai pubblici registri delle iscrizioni e trascrizioni relative al sequestro penale ed il trasferimento del vincolo penale, concorrente con quello di prevenzione, sulla somma ottenuta dalla cessione";

- rilascio di un'attestazione aggiornata circa la eventuale applicazione della confisca in sede penale ed in ipotesi la sua definitività;

INVITA a tal fine tale Autorità Giudiziaria penale all'inoltro a questo Tribunale di prevenzione del provvedimento di nulla osta e dell'attestazione entro 5 gg. dalla ricezione del presente decreto;

MANDA la cancelleria per la comunicazione del provvedimento all'A.G. dott. xxxxx e all'ANBSC, e per quanto di eventuale competenza.

7. I RAPPORTI TRA LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI E LE PROCEDURE CONCORSUALI

- **sequestro/confisca di prevenzione e procedure concorsuali** (artt. 63-64 CAM);
- **segnalare che il Titolo IV - Codice antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) è intitolato “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”;**
- problema della **continuità normativa tra “fallimento” e liquidazione giudiziale** è risolta normativamente dall'art. 349 CCI rubricato “Sostituzione dei termini fallimento e fallito” a mente del quale: “1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”;

l'art. 63 CAM disciplina l'ipotesi di **SEQUESTRO DI PREVENZIONE SEGUITO DA FALLIMENTO (oggi liquidazione giudiziale);**

“1. Salvo l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell’imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l’imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l’emissione del provvedimento di cui all’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d’Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all’apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura

del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48”;

- i beni sottoposti a misura di prevenzione (anche laddove non rappresentino l'intero patrimonio aziendale e, dunque, non esauriscano l'attivo fallimentare), devono rimanere in gestione nella sede di prevenzione (dunque nella materiale e giuridica disponibilità dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di prevenzione), ove si svolgerà anche la verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni e, quindi, l'accertamento dello stato passivo, come si desume dal combinato disposto a norma dell'art. 63, comma 4 e 7, dlgs. 159/11 (all'uopo si segnala che -come notato da attenta dottrina- il comma 5 della citata disposizione rappresenta una norma non più applicabile in quanto incompatibile rispetto allo ius superveniens, rappresentato dalla l. 161/2017 che ha novellato l'art. 63, comma 4 dlgs. cit);

l'art. 64 CAM disciplina invece l'ipotesi opposta di **FALLIMENTO (oggi liquidazione giudiziale) SEGUITO DA SEQUESTRO DI PREVENZIONE**

“1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti.

3. omissis abrogato dalla l. 161/17

4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.

5. omissis abrogato dalla l. 161/17

6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.

11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7."

Legittimazione all'impugnazione del decreto di sequestro di prevenzione ex art. 27 CAM e fallimento antecedente (art. 64 CAM)

Sez. 2, Sentenza n. 38573 del 17/05/2019 Cc. (dep. 18/09/2019) Rv. 277396 – 01 MEDITERRANEA SPA. P.M. ZACCO FRANCA. (Conf.)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il curatore fallimentare, quale organo titolare di una funzione pubblica, è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro eseguito dopo la dichiarazione di fallimento su beni appartenenti alla massa attiva, in quanto tale misura, avendo natura provvisoria, può essere in tutto o in parte annullata o revocata, così consentendo al curatore di recuperare la potestà gestoria sui beni stessi. (A fondamento del principio affermato, la Corte ha richiamato gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificati dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, interpretati anche alla luce dell'art. 320 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - la cui entrata in vigore è fissata al 15 agosto 2020 -, che attribuisce al curatore la legittimazione a proporre, nei confronti dei provvedimenti in materia di sequestro, richiesta di riesame ed appello nonché ricorso per cassazione).

"...6. Il curatore fallimentare è un soggetto che al momento del fallimento diventa titolare di posizione processuali proprie, poiché subentra in tutte le azioni attive e passive che si rinvencono nel patrimonio dell'impresa fallita. Come hanno sottolineato, occupandosi delle connessioni fra sequestro preventivo finalizzato alla confisca penale e fallimento, le stesse Sezioni Unite Focarelli n. 29951 del

24/05/2004 e Sezioni Unite Uniland cit., il "ruolo del curatore fallimentare, quale emerge dalle fonti del suo potere, dalle finalità istituzionalmente collegate al suo agire e dai controlli che presidiano la sua attività gestoria" esclude che lo si possa ritenere semplicemente "come un soggetto privato che agisca in rappresentanza o sostituzione del fallito e/o dei creditori, ma piuttosto come organo che svolge una funzione pubblica nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, incardinato nell'ufficio fallimentare a fianco del tribunale e del giudice delegato".

In realtà, proprio la combinazione fra la nuova disciplina degli art. 63 e 64 del d.lgs. n. 159/2011 e la novità costituita dalla autonoma appellabilità del sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, permette di distinguere la figura del curatore fallimentare nell'ambito del procedimento di prevenzione reale rispetto a quella che esso riveste in procedimenti simili, e di riconoscergli la legittimazione a impugnare la misura cautelare reale nell'ipotesi di fallimento in precedenza già dichiarato. Se invero la confisca di prevenzione interviene in modo definitivo sui beni colpiti da una procedura esecutiva e dal fallimento, trasferendo al giudice delegato la competenza a decidere sui crediti dei terzi, secondo quanto previsto dagli art 52 e ss., il caso in esame attiene al sequestro: che, in quanto misura di cautela, e quindi provvisoria, può anche essere in tutto o in parte revocato o annullato, facendo con ciò recuperare al curatore, nel coordinamento con gli altri organi del fallimento, la potestà gestoria sui beni della massa fallimentare.

7. Autorizzano tale conclusioni le disposizioni contenute agli art. 63 e 64, che riconoscono al curatore una interlocuzione prima sconosciuta dal sistema. L'art. 64 co. 1 è illuminante in tale direzione allorché stabilisce, nell'ipotesi - quale è quella in esame - di sequestro di prevenzione che colpisce i beni compresi nel fallimento, che "il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario". L'inserimento, avvenuto col d.lgs. n. 161/2017, dell'espressione "sentito il curatore (...)" ha il senso di sottolineare la funzione pubblica del curatore medesimo, che sviluppa una interlocuzione ritenuta necessaria con gli altri organi del fallimento ai fini della individuazione dei beni da conferire all'amministratore della procedura di prevenzione. E quando l'art. 64 co. 4 dispone che "se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione (...), il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione", con ciò stesso dichiara che essi possono riprendere vigore a seconda delle sorti del sequestro medesimo. Tant'è che l'ultima parte del comma sancisce che "le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio": a conferma, insieme col carattere provvisorio del sequestro, che il curatore può riprendere e esercitare le proprie funzioni se la misura cautelare, in tutto o in parte, viene meno. Quel che invece non accade nell'ipotesi della confisca.

8. Perfino l'art. 63, che pure - come si è ricordato - disciplina la dichiarazione di fallimento successiva al sequestro, rafforza il ruolo attivo e l'interlocuzione del curatore. Al co. 6, dopo aver ribadito che "se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente i beni sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento (...)", nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 161/2017 vede soppresso l'ultimo alinea della norma precedentemente in vigore: "si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto". Questo conferisce al curatore più accentuata responsabilità al provvedimento di chiusura del fallimento, sul quale, ancora una volta, egli va "sentito".

La ratio di tali modifiche ricollega con tutta evidenza la legittimazione dei curatori a interloquire in quanto terzi nella fase della prevenzione alla esigenza di delimitare e circoscrivere

l'area dei beni colpita dal sequestro - un'area attingibile dal provvedimento definitivo della confisca - , al fine di tutelare, nei limiti del compatibile, per riprendere ancora una volta la qualifica sancita dalle Sezioni Unite Focarelli e Uniland, non già la "rappresentanza o sostituzione del fallito e/o dei creditori", bensì l'esercizio di "una funzione pubblica nell'ambito dell'amministrazione della giustizia".

Che il Legislatore, come ha rilevato il PROCURATORE GENERALE, in attuazione della legge 19/10/2017 n. 155, nella redazione del d.lgs. 12/01/2019 n. 14 – il c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - al titolo VIII, abbia introdotto l'art. 320 che legittima il curatore alla richiesta di riesame e appello contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro, oltre che a proporre ricorso per cassazione, se pure con decorrenza a partire dall'agosto 2020, conferma la correttezza della soluzione adottata con la presente sentenza, rispondendo all'esigenza di renderla più chiara ed esplicita, non soggetta a incertezze esegetiche...."

Intervento nel giudizio di prevenzione ex art. 23 CAM e fallimento antecedente (art. 64 CAM)

Sez. 5 - , Sentenza n. 29983 del 25/09/2020 Cc. (dep. 29/10/2020) Rv. 280487 – 01 CURATORI FALLIMENTARI DELLA SOCIETA' MEDITERRANEA S.P.A..

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il curatore fallimentare non è legittimato ad intervenire nel procedimento per l'applicazione della confisca, non essendo titolare di un diritto reale, di garanzia o di godimento sui beni sottoposti a sequestro di prevenzione ed in quanto surrogato dall'amministratore giudiziario nella gestione di detti beni, una volta esaurita la fase di distacco dal fallimento.

"...1.1. Dalla lettura congiunta degli artt. 10, 23, commi 2, 3 e 4, e 27 d.l.gs. n. 159 del 2011, emerge che, salvo che sia diversamente disposto, gli «interessati» al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale sono: «I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati» o che: «vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro»; costoro sono: « .. chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento»>>, potendo «svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca».

1.2. Le norme del Titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, intitolato 'La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali', stabiliscono: 1) agli artt. da 52 a 56, che: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», ove ricorrano talune condizioni, e che i predetti diritti di credito: «devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono»; 2) all'art. 64 ('Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento') che: « Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario»>> (comma 1) e che: «Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il

comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» (al comma 7).

[...]

2.2. La disciplina dettata dagli artt. 63 e 64 d.lgs. n. 159 del 2011 ('Rapporti con le procedure concorsuali'), conferma tale impostazione, nel senso del riconoscimento della prevalenza della procedura di prevenzione su quella civilistica del fallimento, con riguardo al profilo della sottrazione del patrimonio in sequestro alla massa attiva fallimentare, ma assegna al curatore del fallimento un potere - dovere di interlocuzione da esercitare esclusivamente in seno alla procedura fallimentare, come risulta manifesto dall'incedere testuale dell'art. 64 d.lgs. n. 159/2011: «...il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni [quelli compresi nel fallimento sui quali sia disposto il sequestro di prevenzione] dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario» (comma 1); «il tribunale, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942».

Alla stregua delle disposizioni riportate, quindi, il curatore fallimentare coopera con il giudice delegato al fallimento alla puntuale ricognizione e perimetrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione in vista della loro separazione dalla massa attiva e della loro consegna all'amministratore giudiziario nominato nell'ambito del procedimento di prevenzione, ovvero con il tribunale, in ipotesi di completa sovrapposizione tra i beni sottoposti a sequestro di prevenzione e i beni della massa fallimentare, in funzione chiusura del fallimento stesso.

Donde, una volta esauritasi la fase di distacco dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione dal fallimento, con consegna degli stessi all'amministratore giudiziario (ovvero, a maggior ragione, una volta chiusosi il fallimento in ragione dello svuotamento della massa fallimentare a favore del procedimento di applicazione della confisca di prevenzione), non vi è ragione di un intervento del curatore fallimentare nel procedimento di prevenzione, essendo egli surrogato nel proprio ruolo gestorio dei beni sequestrati dall'amministratore giudiziario: conclusione, questa, che pare avvalorata dal tenore della disposizione di cui all'art. 64, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui: «Si applica l'articolo 63, comma 8 [L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267], ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso».

2.3. Nella delineata prospettiva, quindi, non vi è ragione di ritenere che vi sia contrasto con quanto affermato dalla sentenza Sez. 2, n. 38573 del 17/05/2019, Mediterranea S.p.a., Rv. 277396, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha riconosciuto al curatore fallimentare, quale organo titolare di una funzione pubblica, la legittimazione a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro eseguito dopo la dichiarazione di fallimento su beni appartenenti alla massa attiva, avendo la Corte chiarito, in motivazione, che la predetta legittimazione corrisponde: «alla esigenza di delimitare e circoscrivere l'area dei beni colpita dal sequestro - un'area attingibile dal provvedimento definitivo della confisca -, al fine di tutelare, nei limiti del compatibile.. l'esercizio di "una funzione pubblica nell'ambito dell'amministrazione della giustizia»..."

Art. 65.

Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento

1. *Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.*

2. *Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.*

3. *Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.*

- vi incompatibilità, in caso di contestuale applicazione sugli stessi beni, tra le misure di prevenzione non ablativo (amministrazione ex art. 34 CAM e controllo giudiziario ex art. 34bis CAM) ed il fallimento/liquidazione giudiziale (art. 65 CAM);

- d'altra parte, al di là della incompatibilità tra le predette misure non ablativo ed il fallimento/liquidazione giudiziale (art. 65 CAM), non ha molto senso l'applicazione o la prosecuzione di una misura non ablativa che presuppone invece una realtà economica effettivamente esistente ed operativa;

ESTRATTO DALLA MOTIVAZIONE DEL DECRETO APPLICATIVO 34 BIS/6 CAM

il giudizio "prognostico" (o "dinamico") concernente il possibile recupero alla legalità dell'impresa (ovvero, per usare un termine a-tecnico ma efficace, **la "bonificabilità dell'impresa"**), evidentemente connesso a quello "constatativo" (attinente, come visto, al carattere non totale della "contaminazione o infiltrazione" mafiosa), opera nel caso *de quo* in termini non dissimili da quelli già illustrati per le misure dell'amministrazione giudiziaria *ex art. 34 d.lgs. 159/11* e del controllo giudiziario *ex art. 34 bis, comma 1, d.lgs. 159/11*; implicando, tra le altre cose, la verifica di esistenza di una realtà imprenditoriale effettivamente operativa per la quale sia possibile disporre un utile controllo giudiziario in assenza di situazioni ostative di qualsiasi genere (per esempio intervenuto fallimento, sussistenza di procedure concorsuali, come si desume dall'art. 65 d.lgs. 159/11);
